

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione n. 242 del 12 marzo 2010 – Requisiti di ammissibilità e criteri di assegnazione dei contributi per attività e manifestazioni sportive di cui alle ll.rr. 42-79 e 46-82 art. 2 lett. g per l'anno 2010.

PREMESSO:

- che la Regione Campania, in esecuzione delle ll. rr. 12/12/1979, n° 42, e 3/08/1982, n° 46 e successive modifiche ed integrazioni, può concedere:

- contributi per favorire lavori di completamento, ristrutturazione, ampliamento e costruzione di impianti sportivi di base destinati ad uso pubblico e funzionali allo svolgimento di attività motorie e di discipline sportive a livello dilettantistico a favore di Province, Comunità Montane, Comuni, Consorzi fra Enti Locali nonché Università Pubbliche, Comitati regionali del Coni e delle Federazioni riconosciute dal Coni mediante finanziamento a suo totale carico e per un importo massimo di € 300.000,00 (Art. 2, lett. "a" – cap. 6008, U.P.B. 3.14.37.);
- contributi ventennali, per favorire la contrazione di mutui da parte di Province, Comunità Montane, Comuni, Consorzi tra Enti Locali nonché Università Pubbliche, Comitati Regionali Coni e Federazioni, con un Istituto di Credito per lavori di realizzazione (costruzione, ampliamento, ristrutturazione, miglioramento, completamento, abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza) di impianti sportivi funzionali destinati ad uso pubblico per lo svolgimento di attività motorie e di discipline sportive a livello dilettantistico (Art. 2, lett. "c" – cap. 6010 U.P.B. 3.14.37.);
- contributi per promuovere iniziative dirette a favorire lavori di miglioramento e di completamento di impianti sportivi nonché a favorire l'acquisto di attrezzature sportive da parte degli Enti Locali (Art. 2, lett. "d" – cap. 6004 U.P.B. 3.14.37) e delle Associazioni sportive (Art. 2 lett, "e" – cap. 6004 U.P.B. 3.14.37.);
- contributi per promuovere iniziative dirette a favorire la realizzazione di attività e manifestazioni sportive dilettantistiche organizzate dagli Enti Locali e dalle Associazioni e Federazioni Sportive (Art. 2, lett. "f" e "g" – cap. 6000 U.P.B. 3.14.37.);
- contributi in conto capitale, pari al 50% della spesa per lavori di ristrutturazione, miglioramento e completamento di impianti ed attrezzature sportive degli Istituti Scolastici della Regione (Art. 2, lett. "h" – cap. 6006 U.P.B. 3.14.37.);

Visto che con L.R. n.3 del 21.01.2010 il Consiglio Regionale ha previsto per l'U.P.B. 3.14.37 uno stanziamento complessivo di €. 250.000,00 per spese correnti;

Vista la deliberazione n.92 del 09.02.2010 con la quale è stato approvato il Bilancio Gestionale per l'anno 2010, nel quale sono stati assegnati segnatamente al cap 6000 (UPB 3.14.37), per le esigenze di cui alle lett. "f" e "g" dell'art. 2 della L.R. 42/79, € 225.000,00 (Spese correnti);

Vista la deliberazione n.215 del 05/03/2010 con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art.29, comma 4 lettera b della legge regionale 30 aprile 2002, n 7, il prelevamento dell'importo di € 600.000,00 dalla U.P.B. 7.28.135 denominata "Fondo di riserva per Spese di Investimento" per integrare la dotazione di competenza e cassa della U.P.B. 3.14.37 del bilancio e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa 6000;

Ritenuto di definire, alla luce degli stanziamenti appostati sui capitoli di competenza del Settore "Sport, Tempo Libero e Spettacolo" nel Bilancio Gestionale 2010, un quadro chiaro e trasparente degli interventi possibili nel comparto delle manifestazioni sportive e delle attività;

Letti i requisiti di ammissibilità e i criteri di assegnazione dei contributi per l'anno 2010 relativi alla somma appostata sul capitolo 6000 l.r. 42/79 art. 2 lett. "g" (ALL. A), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata, infine, la necessità di adottare i requisiti di ammissibilità e i criteri di assegnazione dei contributi per la sola lett. "g" dell'art. 2 della L.R. 42/79 per l'anno 2010, tenendo conto della disponibilità finanziaria di competenze sul cap.6000,dell'esercizio finanziario 2010 U.P.B. 3.14.37

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare i requisiti di ammissibilità e i criteri di assegnazione dei contributi per l'anno 2010 relativi alla somma appostata sul capitolo 6000 cod. Gestionale 1634 l.r. 42/79 art. 2 lett. "g" (ALL. A), allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che con successivo decreto del Dirigente competente si provvederà ad impegnare sul capitolo 6000, - U.P.B. 3.14.37 - la somma assegnata per l'esercizio 2010 nonché a dettagliare le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione richiesta;
- di inviare la presente deliberazione all'Assessore allo Sport, al Coordinatore dell'AGC 18, al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa per i successivi adempimenti previsti dalla normativa ed al Settore "Sport, Tempo Libero e Spettacolo".

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Finalità e caratteristiche degli interventi ammissibili a finanziamento.

Al fine di promuovere e valorizzare la funzione sociale dello sport, garantendo, altresì, l'esercizio della pratica sportiva, la Regione Campania concede contributi per la realizzazione di manifestazioni e competizioni sportive dilettantistiche internazionali, nazionali e regionali da svolgere sul territorio della Regione Campania.

Definizione di manifestazioni e competizioni sportive.

Per manifestazione e competizione sportiva viene intesa l'attività sportiva di ogni genere svolta da atleti, in una o più giornate, presso impianti sportivi o all'aperto, con accesso di pubblico, libero o pagante, caratterizzata dalla competizione e dall'agonismo tra gli atleti partecipanti in uno sport diffuso, riconosciuto dal CONI o classificabile come 'sport tradizionale'.

Soggetti beneficiari.

L'organizzazione delle manifestazioni è svolta dai soggetti richiedenti, come di seguito specificato:

- 1) Società Sportive dilettantistiche riconosciute. In tale dizione sono comprese tutte le forme organizzative ed associative operanti in favore dello sport sul territorio regionale a livello dilettantistico, affiliate alle Federazioni CONI o ad Enti di Promozione sportiva, dotate di personalità giuridica.
- 2) Enti di promozione sportiva. Sono soggetti richiedenti ammissibili a contributo tutti quegli Enti di promozione sportiva che siano stati riconosciuti dal CONI.
- 3) Federazioni sportive.
- 4) Enti locali territoriali. Tali Enti (Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi tra Enti Locali) possono organizzare direttamente la manifestazione ovvero avvalersi dell'organizzazione di altro soggetto o organismo sportivo.
- 5) Istituzioni, nonché Associazioni e Sodalizi adeguati al disposto dell'art. 90 della legge 289/2002. Le manifestazioni sportive organizzate da organismi scolastici o ecclesiastici (Campionati, Tornei e simili) sono presentate rispettivamente attraverso la Direzione Scolastica e le Curie diocesane territorialmente competenti.

Ciascun soggetto promotore di manifestazione non potrà presentare più di una domanda: si terrà conto solo dell'istanza che, pervenuta nei termini previsti, risulta inviata prima rispetto alle altre.

Termini e modalità di presentazione.

Le modalità di presentazione, nonché le modalità di liquidazione, ivi compresa la documentazione richiesta, saranno dettagliati in apposito avviso, a cura del Dirigente competente.

Va tenuto conto che ciascun soggetto promotore non potrà presentare più di una domanda.

Le istanze devono essere prodotte entro il 30 aprile 2010, per omogeneità con i termini stabiliti dalla l.r. 42/79 per le altre lettere.

Quantificazione della spesa ammissibile

Sono ammissibili le spese strettamente inerenti la manifestazione proposta e rendicontabili ad avvenuta manifestazione. Si indicano di seguito alcuni massimali di riferimento:

- spese relative a **premi**, massimo 20% del costo dell'intera manifestazione. Non sono considerati ammissibili premi in denaro.
- spese relative a **ospitalità** degli atleti, di un allenatore e di un fisioterapista per ciascuna squadra proveniente da diversa provincia, massimo 30% del costo dell'intera manifestazione.
- spese **varie**, massimo il 30% del preventivo dell'intera manifestazione.
- **rimborsi** spese non soggetti a fattura, massimo 20% dell'intera manifestazione
- **rimborsi** spese per buffet, massimo 10% del costo dell'intera manifestazione.

Sono escluse invece le seguenti spese:

- per ingaggio atleti, di qualsiasi tipo;

- spese relative a “colazioni di lavoro”, a “spettacoli”, a “saggi” ed “esibizioni”, seppure connesse alla manifestazione.

Casi di esclusione

Sono escluse dai benefici:

- 1) le domande sprovviste di preventivo di spesa per l'impossibilità di determinare la spesa ammissibile;
- 2) le richieste inerenti manifestazioni che si svolgono fuori del territorio regionale;
- 3) le richieste avanzate da soggetti diversi, concernenti la medesima manifestazione. In tal caso la manifestazione sarà finanziata al solo soggetto organizzatore;
- 4) manifestazioni non caratterizzate da agonismo e competizione.

Dotazione finanziaria.

Il riparto dei contributi annuali di cui all'art. 2, lettera “g” della l.r. n. 42/79 sarà effettuato nei limiti di disponibilità della somma iscritta al Capitolo di Bilancio di competenza .

Criteri di assegnazione.

Il riparto annuale dei contributi per le manifestazioni sportive sarà elaborato secondo il seguente ordine di priorità e in pari percentuale per ciascun soggetto ammesso:

- a) manifestazioni con fini sociali di particolare rilevanza, che potranno essere destinatarie di contributi nella percentuale massima del 50% delle spese ammissibili;
- b) manifestazioni che si ripetono con regolarità nel tempo e che sono divenute appuntamenti fissi per gli sportivi ed i partecipanti, giovani e diversamente abili che potranno essere destinatarie di contributi nella percentuale massima del 30% dell'importo.

Non sono soggetti alle percentuali prima indicate gli importi relativi ad istanze per eventi di rilievo nazionale ed internazionale che saranno finanziati con singole specifiche deliberazioni.

Modalità di liquidazione.

L'assegnazione del contributo, con l'indicazione dell'attività e dell'importo relativo, sarà approvata con decreto dirigenziale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e pubblicizzato attraverso il sito internet www.Regione.Campania.it .

Il contributo non potrà, comunque, essere superiore alla differenza tra il totale delle spese e il totale delle eventuali entrate.

Lo scostamento tra la spesa sostenuta e rendicontata e la spesa inizialmente considerata ammissibile a contributo non può superare il 10%. In caso contrario, si opera la riduzione proporzionale.

Revoche

Scaduto il termine per la rendicontazione, si provvederà alla revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:

- mancato svolgimento della manifestazione programmata;
- assenza o mancata documentazione del permanere dei requisiti dichiarati nell'istanza;
- mancato riscontro alla comunicazione del contributo;
- per documentazione inviata oltre il termine stabilito.